MINISTERO del LAVORO
e delle POLITICHE SOCIALI

DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DEL LAVORO, PREVIDENZIALI, ASSICURATIVE E PER LA SALUTE E LA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO
DG DEGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI
IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, recante *"Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale"***,** convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e, in particolare, l'articolo 18, comma 1, che istituisce il Fondo sociale per occupazione e formazione *"…omissis…nello stato di previsione del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali nel quale affluiscono anche le risorse del Fondo per l'occupazione* [*ex* articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236], *nonché le risorse comunque destinate al finanziamento degli ammortizzatori sociali concessi in deroga alla normativa vigente e quelle destinate in via ordinaria dal CIPE alla formazione…omissis…"*;

VISTA la legge 31 dicembre 2009, n. 196, recante "*Legge di contabilità e finanza pubblica*";

VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123, recante "*Riforma dei controlli di regolarità amministrativa e contabile e potenziamento dell'attività di analisi e valutazione della spesa, a norma dell'articolo 49 della legge 31 dicembre 2009, n. 196*";

VISTO il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 25 gennaio 2022, n. 13, recante "*Individuazione delle unità organizzative di livello dirigenziale non generale nell'ambito del Segretariato generale e delle Direzioni generali*";

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 novembre 2023, n. 230, recante "*Regolamento di riorganizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e degli Uffici di diretta collaborazione*" e la successiva direttiva del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 27 febbraio 2024, n. 26, recante "*Riorganizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Direttiva concernente la regolamentazione e la gestione della fase transitoria*";

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 dicembre 2023, registrato dalla Corte dei Conti il 16 gennaio 2024, al n. 62, con il quale è stato conferito alla dott.ssa Manuela Gaetani l'incarico di direttore della Direzione Generale degli ammortizzatori sociali;

VISTO il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 29 dicembre 2023, recante "*Ripartizione in capitoli delle Unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e per il triennio 2024–2026*" e, in particolare, la Tabella 4;

VISTA la legge 30 dicembre 2023, n. 213, recante "*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026*";

VISTO il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 11 gennaio 2024, n. 3, di assegnazione delle risorse umane e finanziarie per l'anno 2024 ai dirigenti degli Uffici dirigenziali di livello generale, titolari dei centri di responsabilità amministrativa;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2024, registrato dalla Corte dei Conti il 24 aprile 2024, al n. 1193, con il quale è stato conferito, al dott. Vincenzo Caridi, l'incarico di Capo Dipartimento per le politiche del lavoro, previdenziali, assicurative e per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

VISTO il decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, recante "*Misure urgenti per la crescita del Paese*" convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, e, in particolare, l'articolo 27;

VISTO il decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, recante "*Disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183*" e, in particolare l'articolo 44, comma 11-*bis*, il quale dispone che, in deroga all'articolo 4, comma 1, e all'articolo 22, commi 1, 2 e 3 del medesimo decreto legislativo, entro il limite massimo di spesa di € 216.000.000,00 per l'anno 2016 e di € 117.000.000,00 per l'anno 2017, previo accordo stipulato in sede governativa presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali con la presenza del Ministero dello sviluppo economico e della Regione, può essere concesso un ulteriore intervento di integrazione salariale straordinaria, sino al limite massimo di 12 mesi per ciascun anno di riferimento, alle imprese operanti in un'area di crisi industriale complessa riconosciuta ai sensi dell'articolo 27 del decreto-legge n. 83 del 2012, convertito dalla legge n. 134 del 2012, e che, al fine di essere ammessa all'ulteriore intervento di integrazione salariale straordinaria, l'impresa presenta un piano di recupero occupazionale che prevede appositi percorsi di politiche attive del lavoro concordati con la Regione e finalizzati alla rioccupazione dei lavoratori;

VISTO il decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, recante "*Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo*", convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, e, in particolare, l'articolo 53-*ter*, il quale dispone che le risorse finanziarie di cui all'articolo 44, comma 11-*bis*, del decreto legislativo n. 148 del 2015, possono essere destinate dalle Regioni, nei limiti della parte non utilizzata, alla prosecuzione, senza soluzione di continuità, del trattamento di mobilità in deroga, per un massimo di dodici mesi, per i lavoratori che operino in un'area di crisi industriale complessa e che alla data del 1° gennaio 2017 risultino beneficiari di un trattamento di mobilità ordinaria o di un trattamento di mobilità in deroga, a condizione che ai medesimi lavoratori siano contestualmente applicate le misure di politica attiva individuate in un apposito piano regionale;

VISTA la legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante "*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020*" e, in particolare, l'articolo 1, commi 140 e 141, che disciplinano l'ulteriore intervento di integrazione salariale straordinaria per le imprese operanti in un'area di crisi industriale complessa riconosciuta, nel periodo dall'8 ottobre 2016 al 30 novembre 2017, che cessano il programma di cui all'articolo 21 del decreto legislativo n. 148 del 2015, nel periodo dal 1° gennaio 2018 al 30 giugno 2018, fino al limite massimo di dodici mesi e in ogni caso non oltre il 31 dicembre 2018, in deroga a quanto previsto dagli articoli 4, comma 1, e 22, commi 1, 2 e 3, dello stesso decreto legislativo;

VISTO il comma 142 dell'articolo 1 della legge n. 205 del 2017, che prevede, nelle aree di crisi industriale complessa, la concessione di un trattamento di mobilità in deroga, della durata massima di dodici mesi, in ogni caso non oltre il 31 dicembre 2018 e nell'ambito del limite di spesa

complessivo stabilito dal comma 143, a favore dei lavoratori che cessano la mobilità ordinaria o in deroga nel semestre dal 1° gennaio 2018 al 30 giugno 2018;

VISTO il successivo comma 143 dell'articolo 1 della legge n. 205 del 2017, che pone a carico del Fondo sociale per occupazione e formazione gli oneri derivanti dall'applicazione dei commi 140, 141 e 142, pari ad € 34.000.000,00 per l'anno 2018;

VISTA la legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante "*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021*" e, in particolare, l'articolo 1, comma 282, il quale dispone che, al fine del completamento dei piani di recupero occupazionale previsti, le restanti risorse finanziarie di cui all'articolo 44, comma 11-*bis*, del decreto legislativo n. 148 del 2015, nonché ulteriori € 117.000.000,00 a carico del Fondo sociale per occupazione e formazione, da ripartire proporzionalmente tra le Regioni in base alle rispettive esigenze con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, possono essere destinati dalle predette Regioni, nell'anno 2019, alle medesime finalità del citato articolo 44, comma 11-*bis*, del medesimo decreto legislativo, nonché a quelle dell'articolo 53-*ter* del decreto-legge n. 50 del 2017, convertito dalla legge n. 96 del 2017;

VISTA la legge 27 dicembre 2019, n. 160, recante "*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022*" e, in particolare, l'articolo 1, comma 491, il quale dispone che, al fine del completamento dei piani di recupero occupazionale previsti, le restanti risorse finanziarie di cui all'articolo 44, comma 11-*bis*, del decreto legislativo n. 148 del 2015, come ripartite tra le Regioni, nonché ulteriori € 45.000.000,00 a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione, da ripartire tra le Regioni con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, possono essere destinate, nell'anno 2020, dalle predette Regioni, alle medesime finalità del citato articolo 44, comma 11-*bis*, del medesimo decreto legislativo n. 148 del 2015, nonché a quelle dell'articolo 53-*ter* del decreto-legge n. 50 del 2017, convertito dalla legge n. 96 del 2017;

VISTO il successivo comma 492 dell'articolo 1 della legge n. 160 del 2019, il quale dispone, per l'anno 2020, la concessione del trattamento di cui all'articolo 44, comma 11-*bis*, del decreto legislativo n. 148 del 2015, anche alle imprese operanti nelle aree di crisi industriale complessa, nonché la concessione del trattamento di mobilità in deroga di cui all'articolo 53-*ter* del decreto-legge n. 50 del 2017, convertito dalla legge n. 96 del 2017, in favore dei lavoratori che alla data del 31 dicembre 2019 risultino beneficiari di un trattamento di mobilità ordinaria o in deroga, entro il limite massimo di spesa complessivo di € 10.000.000,00 a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione;

VISTA la legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante "*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023*" e, in particolare, l'articolo 1, comma 289, il quale dispone che, al fine del completamento dei piani di recupero occupazionale di cui all'articolo 44, comma 11-*bis*, del decreto legislativo n. 148 del 2015, sono stanziate ulteriori risorse per un importo pari a € 180.000.000,00, a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione, da ripartire tra le Regioni con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, per poterle destinare, nell'anno 2021, alle medesime finalità del citato articolo 44, comma 11-*bis*, del medesimo decreto legislativo n. 148 del 2015,

nonché a quelle dell'articolo 53-*ter* del decreto-legge n. 50 del 2017, convertito dalla legge n. 96 del 2017;

VISTO il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante "*Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19*", convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e, in particolare, l'articolo 94-*bis*, comma 1, il quale dispone che, al fine di mitigare gli effetti economici derivanti dalla diffusione del contagio da COVID-19 e di consentire la ripresa economica dell'area della Provincia di Savona, la Regione Liguria, nel limite delle risorse disponibili destinate alla medesima Regione ai sensi dell'articolo 44, comma 11-*bis*, del decreto legislativo n. 148 del 2015, può erogare negli anni 2020 e 2021, nel limite di spesa di € 1.500.000,00 per ciascuno degli stessi anni, un'indennità pari al trattamento straordinario di integrazione salariale, comprensiva della relativa contribuzione figurativa, per la durata massima di dodici mesi, in favore dei lavoratori dipendenti da imprese del territorio di Savona impossibilitati a prestare attività lavorativa in tutto o in parte a seguito della frana verificatasi lungo l'impianto funiviario di Savona in concessione alla società Funivie S.p.a. in conseguenza degli eccezionali eventi atmosferici del mese di novembre 2019;

VISTO l'ordine di pagare ad impegno contemporaneo n. 446 del 19 ottobre 2022 con il quale sono state rimborsate all'INPS le risorse relative a prestazioni erogate nel corso dell'anno 2021 per l'attuazione dell'intervento di cui all'articolo 94-*bis*, comma 1, del decreto-legge n. 18 del 2020, convertito dalla legge n. 27 del 2020, pari ad € 486.867,67;

VISTI gli ordini di pagare ad impegno contemporaneo n. 506 del 29 novembre 2022 e n. 401 del 27 ottobre 2023 emessi, in favore dell'INPS, a rimborso delle risorse relative a prestazioni erogate nel corso dell'anno 2022 per l'attuazione dell'intervento di cui all'articolo 94-*bis*, comma 1, del decreto-legge n. 18 del 2020, convertito dalla legge n. 27 del 2020, pari complessivamente ad € 487.797,58;

PRESO ATTO della nota prot. n. 23832 del 13 novembre 2023 con cui l'INPS ha chiesto il rimborso degli oneri rilevati nel periodo 1° gennaio - 31 ottobre 2023 per il finanziamento dell'intervento di cui all'articolo 94-*bis*, comma 1, del decreto-legge n. 18 del 2020, convertito dalla legge n. 27 del 2020, pari ad € 236.500,00;

VISTO l'ordine di pagare ad impegno contemporaneo n. 476 del 17 novembre 2023 con il quale è stata corrisposta all'INPS, a rimborso delle risorse richieste con la nota di cui al precedente capoverso, la somma di € 236.500,00;

PRESO ATTO della nota prot. n. 18691 del 1° ottobre 2024 con cui l'INPS ha chiesto il rimborso delle somme relative a prestazioni erogate nel corso dell'anno 2023 per l'attuazione dell'intervento di cui all'articolo 94-*bis*, comma 1, del decreto-legge n. 18 del 2020, convertito dalla legge n. 27 del 2020, date dalla differenza tra l'onere sostenuto e quanto già percepito, quantificate in € 4.579,46 sul capitolo INPS 8E1203613;

RITENUTO pertanto necessario provvedere all'impegno e al contestuale trasferimento dell'importo di € 4.579,46, in favore dell'INPS, ai sensi della normativa sopra richiamata

MINISTERO del LAVORO
e delle POLITICHE SOCIALI

D E C R E T A

Articolo 1

Per quanto esposto nelle premesse, viene disposto l'impegno e il contestuale trasferimento in favore dell'INPS – Istituto nazionale della previdenza sociale - dell'importo di € 4.579,46 (euro quattromilacinquecentosettantanove/46), a copertura degli oneri sostenuti dall'Istituto previdenziale al 31 dicembre 2023, ai sensi della normativa sopra richiamata.

Articolo 2

La spesa di cui all'articolo 1 del presente decreto grava sul capitolo 2230 – Missione 26 (Politiche per il lavoro) – Programma 26.6 (Politiche passive del lavoro e incentivi all'occupazione) – Azione: Sostegno e promozione dell'occupazione e del reddito – sulle risorse di provenienza dell'esercizio finanziario 2020 (PG 01).

Il presente decreto è trasmesso all'Ufficio Centrale di Bilancio presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali per gli adempimenti di competenza e pubblicato sul sito internet www.lavoro.gov.it

IL DIRETTORE GENERALE
Manuela Gaetani



Firmato digitalmente da
GAETANI MANUELA
C=IT
O=MINISTERO DEL LAVORO E
DELLE POLITICHE SOCIALI

Il dirigente
Anna Bellobuono

FG/ES

Documento firmato digitalmente secondo le indicazioni sulla dematerializzazione ai sensi degli articoli 20 e 21 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante "Codice dell'amministrazione digitale".